

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2717

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LAMORTE, BIANCO, VITI, CASATI, SAVINO, SCHETTINI,
BUONOCORE, CAFARELLI, FERRARI BRUNO, LATTERI,
MENSORIO, RICCI, RIVERA, PISICCHIO, BRESCIA**

Presentata il 18 maggio 1988

Celebrazioni del bimillenario
della morte di Quinto Orazio Flacco

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel 1992 il mondo ricorderà il bimillenario della morte di Quinto Orazio Flacco.

L'avvenimento commemorativo interesserà vastissimi strati della cultura internazionale e dovrà, quindi, coinvolgere il Parlamento italiano, il Ministero per i beni culturali e ambientali in particolare, le regioni Basilicata, Puglia, Campania, Lazio oltreché gli enti intermedi e le amministrazioni comunali di Venosa, paese nativo del poeta, di Licenza, di Capua e di Brindisi.

Dopo duemila anni le opere di Orazio sono tuttora oggetto di attenzione da parte degli studiosi di letteratura latina, mentre per la Basilicata ancora oggi costituiscono una delle espressioni letterarie più significative e Venosa manifesta vivo interesse perché la ricorrenza possa coincidere con manifestazioni culturali adeguate alla figura del suo figlio più illustre.

Il 1992 coincide, peraltro, con la ricorrenza del quinto centenario della scoperta dell'America. È prevedibile per quell'anno l'intensificarsi di flussi turistici e scambi culturali di carattere internazionale. Anche in questa prospettiva appare opportuno predisporre idonee celebrazioni che valgano a far meglio conoscere le opere del poeta venosino oltre che a suscitare interesse a favore di un territorio che seppure dotato di ricchezze storico-monumentali, rimane tuttora ai margini dello sviluppo economico e turistico in particolare.

La presente proposta di legge, quindi, vuole conseguire gli obiettivi dianzi accennati affidando al Ministero per i beni culturali e ambientali la realizzazione delle celebrazioni Oraziane che interessano il nostro Paese e gli studiosi e i cultori della civiltà latina di tutto il mondo.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. La ricorrenza, nel 1992, del bimillenario della morte del poeta latino Quinto Orazio Flacco è considerata avvenimento di interesse nazionale.

2. Il Governo e, in particolare, il Ministero per i beni culturali e ambientali provvedono alla predisposizione di mezzi finanziari straordinari per la organizzazione delle manifestazioni e la realizzazione di progetti speciali nella zona del comune di Venosa, paese natale del poeta.

3. Le iniziative e le manifestazioni di cui al comma 2 riguardano:

- a) attività editoriali;
- b) istituzione di un premio letterario dedicato a Orazio Flacco;
- c) sviluppo della ricerca sull'opera di Orazio Flacco con conseguente coordinamento permanente fra centri universitari;
- d) attività espositive;
- e) attività congressuali;
- f) attività scientifiche e culturali internazionali;
- g) interventi di restauro sui beni di interesse storico-artistico connessi alla vita di Quinto Orazio Flacco, di miglioramento delle arterie di collegamento con il comune di Venosa, di strutture ricettive, di potenziamento dell'attività del settore dell'artigianato artistico-tradizionale.

ART. 2.

1. Il Ministero per i beni culturali e ambientali provvede entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente

legge a nominare un Comitato scientifico-organizzativo costituito da rappresentanti della regione Basilicata e della regione Lazio, delle province di Potenza e di Roma, dei comuni di Venosa, di Licenza, di Capua e di Brindisi, delle università della Basilicata, del Lazio, della Puglia, della Campania, da studiosi ed esperti.

2. Il comitato di cui al comma 1 è presieduto dal Ministro per i beni culturali e ambientali o da un suo delegato.

3. In seno al predetto comitato funziona una giunta esecutiva le cui attribuzioni, i componenti e il presidente saranno stabiliti dal comitato stesso nella sua prima riunione.

ART. 3.

1. Il comitato e la giunta esecutiva di cui all'articolo 2 sono responsabili delle fasi di redazione e attuative del programma che sarà predisposto e dispone per una puntuale ricognizione dei progetti per il restauro e la valorizzazione del cospicuo patrimonio paleontologico e monumentale nella zona che interessa il comune di Venosa, ai fini di un rapido avvio dei relativi lavori.

2. Il comitato, inoltre, con l'ausilio degli organi tecnici della regione Basilicata e del comune di Venosa, predispone una mappa delle più impellenti esigenze nei settori della ricettività, dei collegamenti, delle strutture di spettacolo, ricreative, spazi sociali, dell'artigianato artistico-tradizionale riguardanti il comune di Venosa e zone limitrofe, redigendo specifici progetti e programmi di intervento da finanziare con i mezzi previsti dalla presente legge.

ART. 4.

1. Per i fini di cui alla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di trenta miliardi di lire, da ripartire nel quinquennio 1988-1992 in ragione di sei miliardi all'anno.

2. L'onere di cui al comma 1 grava per il 1988 sui fondi di cui all'articolo 17, comma 47, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988) e per gli anni successivi sui fondi previsti per il Ministero per i beni culturali e ambientali dalla legge finanziaria.